

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4600 del 09/09/2022
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CARMO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." - Castellarano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4817 del 09/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20270/2022

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CARMO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l." - Castellarano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**CARMO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.**", avente sede legale nel comune di **Mantova – Viale Monsignor Luigi Martini n.29** – provincia di Mantova, e stabilimento nel comune di **Castellarano – Via Cadiroggio n. 36** – provincia di Reggio Emilia inerente l'attività di allevamento suini, acquisita al protocollo di ARPAE al PG/85449 del 23/05/2022 e le successiva documentazione integrativa acquisita la PG/130250 del 05/07/2022 e PG/145968 del 07/09/2022.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.lgs 152/2006;
- Modifica dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Dato atto che la Ditta ha presentato in data 26/04/2022 la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N.31350, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, presa a riferimento per il presente Atto e che risulta conforme al citato Regolamento.

Considerato che le tecniche adottate nella stabulazione, stoccaggio e utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici indicate nella scheda allegata alla domanda corrispondono in numero ed in percentuale ai criteri di autorizzabilità fissati, si chiede come misura per il contenimento delle emissioni diffuse il mantenimento della dieta ipoproteica, già adottata, per l'alimentazione dei suini, in quanto tale dieta diminuisce le emissioni di ammoniacale e di azoto escretore, come ripetutamente affermato dalla corrente letteratura in materia.

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano, relativa alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici al PG/102506 del 21/06/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Castellarano in data 08/07/2022 al PG/113651;

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Castellarano per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, acquisito al protocollo PG/113651 del 08/07/2022;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**CARMO SOCIETA' AGRICOLA S.r.l.**", ubicato nel comune di **Castellarano – Via Cadiroggio n. 36** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/2006
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-2422 del 17/05/2021 rettificata successivamente con DET-AMB-2021-2701 del 27/05/2021;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CARMO SOCIETA' AGRICOLA Srl"** è autorizzata a modificare le emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici, ovvero:

- eliminazione di n.3 dei n.4 lagoni a terra L02, L03 ed L04;
- la realizzazione di n.4 vasche in cemento di cui n.3 per lo stoccaggio della frazione liquida derivante dal separatore dotate di copertura con telo flottante;
- la realizzazione di platea a servizio di separatore elicoidale

nell'**allevamento di suini** ubicato in Comune di **Castellarano – Via Cadiroggio n. 36** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	CALDAIA SALA PARTO DA 120 KW A GPL	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
EC2	GRUPPO ELETTROGENO DA 100 KW A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
ES1+ES4	SFIATO SILOS STOCCAGGIO MANGIMI	EMISSIONE DIFFUSA					
ED1	EMISSIONI DIFFUSE DA STABULAZIONE	EMISSIONE DIFFUSA					
ED2	EMISSIONI DIFFUSE DA VASCHE E PLATEA (STOCCAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI)	EMISSIONE DIFFUSA					
ED3	EMISSIONI DIFFUSE DA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI	EMISSIONE DIFFUSA					

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/85449 del 23/05/2022.

2) Per le emissioni diffuse derivanti rispettivamente dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, la Ditta è tenuta a rispettare quanto dichiarato nella domanda presentata

e quanto indicato ai paragrafi n.1 e n.2 della scheda tecnica relativa ai criteri di autorizzabilità allegata alla domanda stessa;

3) La ditta è tenuta a mantenere per l'alimentazione dei suini la dieta ipoproteica, già adottata, che comunque deve rispettare le seguenti % max. di protidi grezzi:

FASCIA PESO SUINI	30-70 Kg.	70-120 Kg.	120-170 Kg.
% MAX. PROTIDI GREZZI	16.50%	15.00%	13.50%

4) L' ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il presente allegato riguarda un punto di scarico, denominato in planimetria S1, in cui recapitano i reflui di tipo domestico provenienti dal fabbricato di nuova realizzazione adibito a spogliatoi e ove sono presenti i servizi igienici ad utilizzo degli addetti.

Il numero degli addetti è uguale a 3 per un numero di abitanti equivalenti pari a 2 (<50 AE).

Tali acque reflue saranno trattate da un impianto di depurazione costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff da 1180 l;
- n. 1 filtro batterico anaerobico da 2,14 m³.

A valle dell'impianto di trattamento è previsto un pozzetto di ispezione e prelievo.

Lo scarico è continuo per una portata media di circa 0,29 m³/giorno.

I fanghi prodotti saranno estratti periodicamente e inviati a smaltimento tramite ditte esterne.

Le acque meteoriche ricadenti sui terreni di proprietà aziendale, sono convogliate tramite fossi di raccolta e di sgrondo verso un unico fosso a valle che prosegue parallelamente allo stradello di accesso all'allevamento. Tali acque verranno poi confluite, tramite una nuova tubazione, al lagone L01 che non sarà più utilizzato per la raccolta dei liquami ma avrà funzione di vasca di laminazione. Dal lagone L01 l'acqua piovana sarà poi scaricata tramite opportuna tubazione verso il Rio delle Fornaci.

Anche i due drenaggi a tutela delle vasche in progetto scaricheranno nel fosso aziendale.

Nella documentazione la Ditta indica che tutte le opere di regimazione e raccolta delle acque meteoriche saranno realizzate su terreni di proprietà aziendale. La Ditta inoltre unisce nota in motivazione di "vincolo idrogeologico" dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano datata 16/12/2021 avente oggetto: R.D. 30.12.1923 n.3267 – Gestione del vincolo idrogeologico. Comunicazione inizio attività della Ditta Società Agricola CARMO S.r.l. per costruzione vasche di stoccaggio liquami e concimaia al servizio dell'azienda agricola, in località Dinazzano nel comune di Casalgrande.

Nei mesi estivi l'acqua raccolta in L01 sarà utilizzata per l'irrigazione dei campi coltivati e per la miscelazione con il chiarificato suino per ottenere un diluito con caratteristiche idonee alla fertirrigazione (vedi Allegato 3).

Le reti fognarie domestiche e meteoriche risultano separate.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio delle Fornaci.

La planimetria di riferimento è la Tavola C datata 11/05/2022.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori

attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.

3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente e di oli minerali.
4. Il punto individuato per il controllo dello scarico, a valle dell'impianto di trattamento, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
5. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.
7. Al fine di garantire il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore, al punto di scarico, ed al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque, la Ditta dovrà effettuare operazioni periodiche di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di recapito.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

La Ditta svolge attività di allevamento di suini da riproduzione per un numero totale di capi pari a circa 1037.

Nel progetto presentato con la presente modifica di AUA, la Ditta dichiara di voler apportare delle modifiche alle strutture di stoccaggio dei reflui prodotti dall'allevamento suino.

Tali modifiche comportano l'eliminazione degli attuali lagoni in terra, L02 - L03 - L04, mentre l'esistente lagone identificato con la lettera "L01" in planimetria verrà utilizzato per lo stoccaggio delle acque meteoriche.

Le modifiche consistono nell'installazione di una vasca di accumulo identificata V1 per la prima raccolta degli effluenti zootecnici che successivamente adducono ad un separatore elicoidale anch'esso di nuova installazione. Il separatore consente la separazione della parte palabile, che verrà stoccata in platea, dalla parte chiarificata che verrà inviata ad una vasca rettangolare V2, posizionata a fianco della platea avente capacità di circa 180 mc.

Dalla vasca V2 il chiarificato verrà inviato a due vasche in parallelo, V3 e V4, a sezione circolare del volume ognuna di circa 1900 mc; tutte e tre le vasche saranno coperte con telo flottante.

Le vasche V2, V3 e V4 forniranno una capacità di stoccaggio complessiva di 3.979,43 mc.

Sulla base dei capi presenti in azienda, come da Comunicazione registrata sul portale regionale Gestione Effluenti, le deiezioni prodotte saranno pari a 6.208 mc/anno di liquami e 327 mc/anno di letame, a cui si aggiungono 59,85 mc/anno di acque meteoriche.

Per le caratteristiche orografiche, e la conseguente disponibilità di terreno per la costruzione delle vasche, la Ditta dichiara che non è possibile realizzare una prima vasca (V2) con dimensioni pari al volume di liquame prodotto in 30 giorni, come previsto dal Regolamento Regionale; la vasca "V2" ha infatti un volume di 180 mc pari ad una capacità di stoccaggio di 9 giorni.

Da Regolamento Regionale, il tempo richiesto per lo stoccaggio dei liquami suini in zona ordinaria è di 120 giorni; considerando per lo stoccaggio dei materiali non palabili la presenza di almeno tre bacini, come da Allegato III del Regolamento Regionale, e che la vasca V2 richiederebbe 30 giorni di stoccaggio, le vasche V3 e V4, di uguali dimensioni e volumetrie, comporterebbero un tempo di stoccaggio del liquame pari a 45 giorni ognuna. Per compensare la carenza della vasca V2 il progetto prevede che il liquame dopo aver stazionato per 9 giorni nella vasca V2 venga rilanciato alla vasca V3 fino a saturarne la capacità di stoccaggio massima di 1.900 mc, corrispondente ad un periodo di stoccaggio pari 100 giorni. Quando la vasca V3 è piena, il liquame stoccato temporaneamente nella V2 viene rilanciato alla vasca V4, di uguale capienza volumetrica a V3. In tal modo si garantisce la maturazione del liquame per 109 giorni sia nella vasca V3 (V2=9gg + V3=100gg) che nella vasca V4 (V2=9gg + V4=100gg) per un periodo superiore al minimo previsto dal Regolamento Regionale di 75 gg (bacino 1=30gg + bacino 2=45gg). Le vasche V3 e V4 vengono alternativamente utilizzate per il contenimento dei reflui.

Il trasferimento del liquame dalla vasca V2 alle vasche V3 o V4 sarà regolato attraverso un sistema di valvole e da un pompa di mandata posizionata nella vasca V2. Per verificare il riempimento della vasca di stoccaggio V3/V4 sarà presente un sensore di livello visivo che indicherà all'operatore di chiudere la valvola di mandata alla vasca piena e aprire quella della vasca vuota. Essendo le due vasche V3 e V4 di identica capacità di stoccaggio (100 giorni), durante il periodo di riempimento di una vasca l'altra provvede a maturare il liquame stoccato.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

Il lagone L01 avrà funzione di vasca di laminazione durante gli eventi meteorici. Nei mesi estivi, l'acqua ivi contenuta sarà miscelata con il chiarificato suino per ottenere un diluito con caratteristiche idonee alla fertirrigazione. La Ditta intende installare un sistema di pompaggio a doppia adduzione in grado di prelevare sia l'acqua raccolta nella vasca di laminazione sia il liquame chiarificato, e convogliarli, attraverso tubazioni interrato già esistenti, ai sistemi di distribuzione a bassa pressione che saranno posizionati sui terreni aziendali.

L'utilizzazione agronomica del liquame chiarificato con fertirrigazione è ammesso dal Regolamento Regionale n.3/2017 ed è considerata tecnica BAT garantendo una riduzione delle emissioni di ammoniaca del 30% rispetto alla distribuzione a tutto campo del liquame tal quale e una riduzione del 20% delle emissioni odorigene.

Prescrizioni

1. La Ditta deve implementare il sistema di segnalazione previsto da progetto per l'avviso del riempimento, alternativo delle vasche V3 e V4 procedendo ad installazione di un ulteriore sistema di segnalazione di tipo acustico e anche lampeggiante al fine di mantenere una corretta gestione della deviazione dei flussi per evitare che avvengano tracimazioni di effluenti.
2. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
6. Le attività di fertirrigazione deve essere svolta nel rispetto dei requisiti e condizioni del Regolamento Regionale n. 3/2017 e vigenti disposizioni in materia.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l’intervento prevede la modifica delle emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici e la realizzazione di uno scarico denominato S1 in cui recapitano i reflui di tipo domestico provenienti dal fabbricato di nuova realizzazione adibito a spogliatoi e servizi igienici a servizio degli addetti. Pertanto, fermo restando quanto riportato nello studio di impatto acustico allegato alla precedente domanda, da cui risultava che l’attività svolta dalla stessa era acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.